

Richiesta di continuazione dell'assicurazione (art. 1a cv. 3 lett. a LAVS)**Lavoratore**

Cognome:

Nome:

N. AVS:

Nazionalità:

Datore di lavoro

Numero di conteggio:

Nome:

Sede principale:

Attività nello stato:

dal:

giorno mese anno

Domicilio durante l'attività all'estero nello stato:

giorno mese anno

Continuazione dell'assicurazione dal:

Salario annuo (compreso ev. quello del datore di lavoro all'estero) circa:

Certificazione della durata assicurativa quinquennale (art. 5 OAVS)*Il datore di lavoro deve verificare i dati in base ai giustificativi del dipendente (ad esempio certificati di salario, decisioni di contribuzione AVS, certificati di residenza)*

giorno mese anno

giorno mese anno

dal al assicurato in base alla lettera sottoindicata

dal al assicurato in base alla lettera sottoindicata

dal al assicurato in base alla lettera sottoindicata

dal al assicurato in base alla lettera sottoindicata

a: assicurato in seguito ad attività lucrativa in Svizzera

b: assicurato in seguito a residenza in Svizzera senza attività lucrativa

c: assicurato in seguito a un distacco in uno stato con convenzione

d: assicurato in seguito all'assicurazione facoltativa (art. 2 LAVS)

e: assicurato in seguito alla continuazione dell'assicurazione (art. 1a cv. 3 lett. a LAVS)

f: assicurato in seguito a:

Osservazioni del datore di lavoro:

Data:

Timbro/firma del datore di lavoro:

Data:

Firma del lavoratore:

Per il rinvio al datore di lavoro allegare p. f. etichetta con l'indirizzo

Decisione della cassa di compensazione

Schlieren,

 Richiesta accettata

Osservazioni:

Cassa di compensazione PROMEA

 Richiesta respinta**Estratto delle disposizioni legali (vedi pure n. 4002-4031 DAA)****Art. 1a cv. 3 lett. a LAVS**

Possono continuare ad essere assicurati: le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso.

Art. 5 OAVS

Le persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:

a. dell'inizio dell'attività all'estero, o

b. del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una convenzione internazionale.

Art. 5a OAVS

Per continuare l'assicurazione, il lavoratore e il datore di lavoro devono presentare per scritto alla cassa di compensazione competente una richiesta congiunta.

Art. 5b OAVS

L'assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui le condizioni dell'articolo 5 sono soddisfatte. Dopo la scadenza del termine non è più possibile continuare l'assicurazione.

N 4026 DAA

I datori di lavoro in Svizzera devono versare i contributi dovuti sulla totalità del salario determinante (compreso i compensi versati da datori di lavoro all'estero per la stessa attività).